



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Lavoro

in persona del Giudice designato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 17/12/2020, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **8788 - 2018** R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

T R A

rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Dibitonto

PARTI RICORRENTI

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dalla

PARTE RESISTENTE

avente ad oggetto: progressione economica – ricostruzione di carriera

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 18.4.2018, le parti ricorrenti in epigrafe indicate – premesso di aver prestato attività lavorativa in qualità di docenti alle dipendenze del M.I.U.R. in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, secondo la sequenza temporale ivi precisata – adivano l'intestato Tribunale del lavoro, lamentando di aver percepito, in forza dei suddetti contratti, la retribuzione base prevista per i docenti al primo ingresso in ruolo e deducendo, altresì, aver ottenuto una ricostruzione della carriera solo parziale, non essendo stato considerato interamente il periodo di lavoro svolto a tempo determinato.

Richiamata la normativa di derivazione euro-unitaria in ordine al divieto di discriminazione tra i lavoratori assunti a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato, le predette parti rassegnavano le seguenti conclusioni: *“I.accerti la violazione del principio di non*

discriminazione – di cui alla direttiva 1999/70/CE, a propria volta attuativa dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 28.06.1999 (recepito con il d.lgs. 368/01) – in relazione al mancato riconoscimento dell'anzianità, ad ogni effetto contrattuale e di legge, che sarebbe stata riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato assunti dall'a.s. 2002/2003 per l'anno 2002, dall'a.s. 2003/2004 per l'anno 2003 e dall'a.s. 2004/2005 per l'anno 2004; 2) dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ad ogni effetto contrattuale e di legge, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal primo contratto a tempo determinato e cioè dall'a.s. 2002/2003 per l'anno 2002, dall'a.s. 2003/2004 per l'anno 2003 e dall'a.s. 2004/2005 per l'anno 2004; 3) condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, al riconoscimento dell'anzianità, considerando per intero, ad ogni effetto contrattuale e di legge, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal primo contratto a tempo determinato e cioè dall'a.s. 2002/2003 per l'anno 2002, dall'a.s. 2003/2004 per l'anno 2003 e dall'a.s. 2004/2005 per l'anno 2004; 4) condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle relative differenze retributive conseguenti al riconoscimento di tale anzianità e alla ricostruzione integrale della carriera nei termini di cui sopra, oltre accessori dalle scadenze al saldo, sin dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato successivo al 10.07.2001 o, in subordine, nei limiti della prescrizione di legge; il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il M.I.U.R., eccependo la nullità del ricorso nonché prescrizione di ogni pretesta e contestando, nel resto, la fondatezza del ricorso.

Istruita documentalmente, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. L'eccezione di nullità sollevata dal Ministero convenuto è infondata, contenendo il ricorso adeguata enunciazione sia del *petitum* che della *causa petendi*, tant'è che la parte resistente si è compiutamente difesa nel merito, mostrando di aver perfettamente compreso i termini della controversia.

3. Ciò posto, la domanda finalizzata al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti a termine ai fini della progressione economica prevista dai contratti collettivi è meritevole di accoglimento, siccome conforme all'orientamento,

consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte a partire dalle sentenze n. 22558 e n. 23868 del 2016, secondo cui *“nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”*.

All’affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, n. 20918, n. 19270 del 2019 e Cass. n. 28635, n. 26356, n. 26353, 6323 del 2018), la giurisprudenza di legittimità è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha puntualizzato che:

- a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, *Impact*; 13.9.2007, causa C-307/05, *Del Cerro Alonso*; 8.9.2011, causa C-177/10 *Rosado Santana*);
- b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), *“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”* (*Del Cerro Alonso, cit.*, punto 42);
- c) le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, *Regojo Dans*, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la

distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (*Regojo Dans, cit.*, punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, *Montero Mateos*, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, *Valenza*; 7.3.2013, causa C393/11, *Bertazzi*).

I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20.6.2019 in causa C-72/18, *Ustariz Arostegui*, secondo cui *“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale”*.

4. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Lussemburgo è stata recentemente decisa l'ulteriore questione – che pure costituisce oggetto del presente giudizio – relativa al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera del personale della scuola successivamente immesso in ruolo, del servizio prestato in forza di rapporti a termine ed anche in tal caso è stato ribadito che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all'assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente *ab origine* a tempo indeterminato (Cass. n. 31149 e n. 31150 del 28.11.2019).

5. Più in dettaglio, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato:

a) che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il Legislatore aveva previsto, all'art. 3, che *“Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente*

comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio”;

b) che con il D.Lgs. n. 297 del 1994, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, negli artt. 485 e 489 e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati, a tale disciplina non derogando la contrattazione collettiva che nell’ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all’applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, sicchè si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione;

c) che l’abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e, pertanto, il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengono l’immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio;

d) che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) basato sulla regola del cosiddetto “doppio canale” che, oltre a prevedere l’immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all’esito delle modifiche apportate all’art. 400 dalla L. n. 124 del 1999, la cadenza triennale dei concorsi, giustificandosi l’abbattimento oltre il primo quadriennio in relazione al criterio meritocratico (consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell’amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poichè, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della Suprema Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal Legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale “*stabilizzato*” si è trovato per lo più a vantare, al momento dell’immissione in ruolo, un’anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell’abbattimento della cui conformità al diritto dell’Unione qui si discute;

e) che, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, non sussistono ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, valendo le considerazioni già espresse dalla Suprema Corte con le sentenze Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali si segnalano Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018;

f) che più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al Giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni "*alla rovescia*" in danno dei docenti assunti *ab origine* con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovare del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.

Sulla scorta di tale ricostruzione (per la quale si veda, tra le più recenti, Cass. Sez. Lav. n. 14108 del 7.7.2020), si rende necessaria una verifica del caso concreto in base ai principi di diritto enunciati nella richiamata sentenza n. 31149/2019, che di seguito si riportano : "*a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve*

essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".

Appare opportuno richiamare i seguenti passaggi motivazionali della pronuncia innanzi citata.

"9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.

9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG 2220/2017 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in

presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. 9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovare l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.

6. In ossequio a tali principi, questo Giudice ha invitato le parti ricorrenti a calcolare la rispettiva anzianità tenendo conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), senza considerare né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, tenendo invece conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni di cui all'art. 485 D.lgs. n. 297/1994.

All'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, le medesime parti sono state, quindi, invitate a precisare l'eventuale superiorità del risultato complessivo rispetto a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 D.lgs. n. 297 *cit.* (si veda l'ordinanza pronunciata all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2020).

7. Orbene, con le note depositate in data 2.4.2020, l'assunto - immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2011 - ha evidenziato che, a fronte di un effettivo impegno lavorativo

espletato pari ad anni 6, mesi 5 e giorni 1 (a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003), è stata riconosciuta in suo favore un'anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni 6, mesi 0 e giorni 0 (cfr., decreto di ricostruzione della carriera, versato in atti).

Un siffatto raffronto comparativo – aderente ai principi di diritto innanzi enunciati – comprova la denunciata violazione del principio di non discriminazione ed impone, pertanto, il riconoscimento del periodo di lavoro svolto antecedentemente all'immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (vale a dire, anni 6, mesi 5 e giorni 1).

Altrettanto deve dirsi per quel che concerne il docente [redacted] (immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2013), il quale pure ha evidenziato che, a fronte di un effettivo impegno lavorativo espletato pari ad anni 7, mesi 3 e giorni 14 (a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004), è stata riconosciuta in suo favore un'anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni 6, mesi 2 e giorni 20 (cfr., decreto di ricostruzione della carriera, versato in atti).

8. Da quanto precede discende, altresì, la condanna del Ministero convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera e maturate nel quinquennio antecedente al primo atto di costituzione in mora, avuto riguardo all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal M.I.U.R. nelle memorie difensive depositate in data 26.11.2018.

Nel caso concreto, il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto con le missive ricevute in data 12.9.2018 (cfr., all. 3, fascicolo di parte ricorrente),

Ne deriva la condanna generica del Ministero al pagamento, in favore delle predette parti ricorrenti, delle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla predetta data, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.

9. Quanto a [redacted] si osserva che l'anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo viene riconosciuta ai soli fini della progressione economico-stipendiale, non essendo stato prodotto il relativo decreto di ricostruzione della carriera ed avendo, anzi, la predetta parte precisato – nelle note depositate in data 2.4.2020 – di aver inteso proporre esclusivamente una domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.

Come detto, una siffatta domanda va accolta, dovendosi condannare il M.I.U.R. al pagamento, in favore de [redacted], delle differenze stipendiali derivanti dagli incrementi retributivi che i contratti collettivi succedutisi nel tempo collegano alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come innanzi precisato.

La domanda resta, poi, immune dall'eccezione di prescrizione, essendosi il Ministero costituito con memoria depositata in data 29.11.2018, a fronte di una prima udienza di discussione fissata per il giorno 7.12.2018 (e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 416, comma 1, c.p.c.; in argomento, cfr. Cass. Sez. Lav. n. 3375/2001, secondo cui "L'art. 416, secondo comma, c.p.c., dispone che la costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio. Ora l'eccezione di prescrizione rientra tra le eccezioni in senso stretto, non rilevabile di ufficio per il divieto di cui all'art. 2938 c.c.; di conseguenza, nel rito del lavoro, essa va proposta, a pena di decadenza, nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c.").

10. Le spese di lite vengono compensate in misura di 2/3, tenuto conto del definitivo arresto della Suprema Corte in materia di ricostruzione della carriera, intervenuto solo in corso di causa, nonché della marcata serialità del presente contenzioso.

Nel resto, tali spese seguono la soccombenza del M.I.U.R. e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.

Si precisa che il compenso unico viene aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto della pluralità di parti processuali assistite dal medesimo difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8788/2018 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) dichiara il diritto di al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta sin dal primo contratto a termine, in misura pari ad anni 6, mesi 5 e giorni 1, quanto anni 7, mesi 3 e giorni 14, quante
- b) condanna il M.I.U.R. alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- c) condanna, altresì, il M.I.U.R. al pagamento delle relative differenze retributive, limitatamente a quelle maturate dalle predette parti ricorrenti nel quinquennio antecedente al 12.9.2018, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

10

**Sentenza n. 3959/2020 pubbl. il 17/12/2020
RG n. 8788/2020**

- d) dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti termine ai soli fini della progressione economico-stipendiale e, per l'effetto, condanna il M.I.U.R. al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dagli incrementi retributivi che i contratti collettivi succedutisi nel tempo collegano alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

e) compensa per 2/3 le spese processuali;

f) condanna il M.I.U.R. alla refusione della residua quota di spese, liquidata in di cui eur. per contributo unificato, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.

Foggia, 17/12/2020

Il Giudice